

LOTTO 3)**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO VALORI**

La presente polizza è stipulata tra

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SPA
VIA BOTTENIGO, 64/A
30175 – MARGHERA VE
P.I. 003829590276

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2016
Alle ore 24.00 del :	31/12/2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2.2	Colpa Grave
Art.2.3	Durata del contratto
Art.2.4	Determinazione e Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.4 bis	Regolazione del premio
Art.2.5	Variazione del rischio
Art.2.5bis	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art.2.5ter	Clausola di recesso
Art.2.5quater	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art.2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.2.8	Oneri fiscali
Art.2.9	Foro competente
Art.2.10	Interpretazione del contratto
Art.2.11	Ispezione delle cose assicurate
Art.2.12	Assicurazione per conto di chi spetta
Art.2.13	Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza
Art.2.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.2.15	Coassicurazione e delega
Art.2.15bis	Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.2.16	Clausola broker
Art.2.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.2.18	Rinvio alle norme di legge
Art.2.19	Rinuncia alla rivalsa
Art.2.20	Trattamento dei dati
Art.2.21	Cauzione definitiva
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO VALORI
Art.3.1	Oggetto e tipo di copertura
Art.3.1.1	Perdita Valori
Art.3.1.2	Danni durante trasporto valori
Art.3.1.3	Contraffazione valuta
Art.3.1.4	Estensioni - Precisazioni
SEZIONE 4	ESCLUSIONI
Art.4.1	Esclusioni
SEZIONE 5	GESTIONE SINISTRI
Art 5.1	Obblighi in caso di sinistri
Art.5.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.5.3	Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
Art.5.4	Nomina dei periti liquidatori
Art.5.5	Mandato dei periti liquidatori
Art.5.6	Determinazione dell'ammontare del danno
Art.5.7	Effetti cambiari
Art.5.8	Massimo indennizzo

Art.5.9	Franchigia e scoperto
Art.5.10	Pagamento indennizzo
Art.5.11	Recuperi
Art.5.12	Diritto di surrogazione
Art.5.13	Reintegro somma assicurata

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHOGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art 6.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.6.2	Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Art.6.3	Calcolo del premio
Art.6.4	Riparto di coassicurazione
Art.6.5	Disposizioni finali

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni

Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori degli enti e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Archivi e dati elettronici:	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione compreso il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attrezzature elettroniche:	Hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), attrezzatura elettronica d'ufficio in genere; apparecchiature di audio-fono-video, di riproduzione, rilevazione, misurazione, controllo, segnalazione, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, di telecomunicazioni, impianti antintrusione, impianti telematici, tecnologici, centralini, fotocopiatori, ed altra attrezzatura elettronica utilizzata ai fini aziendali, situata sia al coperto che all'aperto, presso le ubicazione dell'Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente; i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritti; apparecchi ad impiego mobile. Dalla presente definizione sono esclusi i sistemi di esazione (per l'esazione dei pedaggi) indicata con altra definizione. Supporti dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Broker:	Aon Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni agli enti atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno.
Conessioni ed	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni agli enti, raccordi ferroviari e

infrastrutture:	stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti, il tutto entro il perimetro degli stabilimenti.
Contenuto:	A titolo esemplificativo e non limitativo: macchine, meccanismi, apparecchi, attrezzature ed impianti in genere, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di telecomunicazione, di controllo, di segnalazione, di estinzione e radiotelevisivi, rete in fibra ottica, comprese tutte le parti ed opere strutturali che ne siano naturale complemento, presenti negli enti o all'esterno dei medesimi, aeree o interrate, al chiuso o all'aperto, in ubicazioni di proprietà e/o di terzi; attrezzi, mobilio ed arredi, macchine d'ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi; ascensori, impianti, mezzi e strumenti di sollevamento, pesa, di trasporto ed imballaggio; attrezzatura per la mensa, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione anche a completamento degli enti ed impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati; le attrezzature per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, ecc.; merci, ricambi, scorte, tubazioni, materiali di consumo, utensili, infiammabili, imballaggi, merci speciali e quant'altro necessario alle attività assicurate; derrate alimentari, prodotti farmaceutici valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza od utilizzo ad uffici tecnici ed amministrativi, e di esperienza e quant'altro non rientri nelle altre definizioni; quadri ed oggetti d'arte, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, e in generale qualsiasi oggetto avente valore artistico e/o storico; rete autostradale quali impianti autostradali e di viabilità urbana impianto di chiamata e soccorso, impianto di segnalazione, impianto di illuminazione, rete fibre ottiche, impianto M.A.R.C.O. (sistema telematico centralizzato di gestione, sorveglianza e controllo traffico), apparecchi ad impiego mobile; attrezzature elettroniche. Si intendono escluse le autovetture immatricolate al P.R.A, le imbarcazioni ed i natanti. Si intendono incluse anche i beni di Terzi (esclusi i beni dei dipendenti indicati con altra definizione) per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Quant'altro non rientrante nelle altre Definizioni è compreso nella presente definizione Contenuto.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Contratto di assistenza tecnica:	Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
Dati:	Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
Dipendenti:	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza,

	<p>inclusi:</p> <p>le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</p> <p>quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;</p> <p>quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, i giuridicamente distinti dall'Assicurato.</p>
Esplosivi:	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materiale di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento di edifici, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, connessioni ed infrastrutture, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli; gli impianti si intendono assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza; si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli posti all'aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, silos, cabine elettriche, stazioni autostradali, ecc.). Sono comprese le casse di esazione poste all'aperto delle singole stazioni autostradali. Si intendono incluse anche le Opere Autostradali come definite nella presente sezione 1.
Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile, espressa in valore fisso, che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Guasto macchine:	Con tale definizione si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

Impianti fissi:	Impianti idrici, termici, elettrici e condizionamento, di servizio alla produzione, di segnalazione e comunicazione – serbatoi metallici, tubazioni, ecc.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili:	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti o decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili, sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Materiale di Terzi:	Indumenti del personale, mezzi di locomozione in sosta entro il perimetro o nell'ambito della sede aziendale e di tutte le sue ubicazioni (quali ad esempio caselli autostradali), macchine ed attrezzature di terzi quando non comprese nella partita contenuto.
Merci speciali:	celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Mezzi di chiusura dei locali:	Qualora il furto abbia ad oggetto beni all'interno dei locali, l'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. In caso di furto avvenuto, quando, per qualsiasi motivo siano insufficienti o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commesso attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, i relativi danni verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10%.
Mezzi di custodia:	Per mezzi di custodia si intendono: <ul style="list-style-type: none"> • Armadi di sicurezza; • Armadi corazzati; • Casseforti a muro; • Casseforti di grado A – B – C;

	secondo le definizioni ANIA.
Opere Autostradali :	tutte quelle costituenti il corpo stradale della autostrada comprensivo di relativi raccordi stradali/autostradali - quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: ponti, viadotti, gallerie, pavimentazione, sede stradale, opere e strutture di consolidamento o contenimento terreni, sistemi spartitraffico e di protezione, piazzole, parcheggi, passerelle e sottopassi, nonché altre opere di qualunque natura esse siano, incluso il materiale a piè d'opera per tutto quanto sia in costruzione, sempre escluso, però il valore dell'area; devono intendersi inoltre inclusi gli impianti ed i sistemi di pertinenza, ivi compresi quelli meccanici, idraulici, elettromeccanici ed elettrici (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli impianti di illuminazione delle stazioni e delle gallerie, le colonnine SOS), con esclusione delle apparecchiature elettroniche.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati nella Sezione 6.
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Scoppio :	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sistemi di esazione:	Qualsiasi attrezzatura e dispositivo, elettrico o elettronico, per l'esazione dei pedaggi.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Valori:	Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, buoni pasto, buoni benzina, tessere

	scalari, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
--	---

Art. 1.2 – Attività e caratteristiche del rischio

Concessionario autostradale per:

1. Passante di Mestre;
2. Tratta autostradale VE PD;
3. Raccordo Aeroporto Marco Polo
4. Tangenziale di Mestre.

per un totale di Km 74,126 convenzionali, oltre a ca. Km 50 di strade di servizio adiacenti alle infrastrutture autostradali, comprese altresì le connessioni viarie, strade e viabilità complementari e/o di collegamento anche non autostradali eventualmente prese in consegna od assunte in gestione anche a titolo provvisorio, e comunque per tutto quanto ricompreso nella concessione autostradale e quant'altro previsto ed indicato nel C.C.I.A.A.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti, l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto. Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi delle attività, della gestione e dei servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2.2 – Colpa Grave

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere, fermo il diritto di rivalsa della Società ex art. 1916 c.c..

Art.2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.2.4 – Determinazione e pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione è convenuto applicando a ciascuna Partita Assicurata il relativo tasso annuo lordo come risultante dalla Scheda di Polizza.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

Art.2.4 bis - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 300 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fessargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fessargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.5 - Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2.5 bis - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.2.5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 2.5 ter - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 2.5 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 2.5 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 2.14 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 2.5 quater - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 2.5 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 2.5 ter (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 2.5 bis (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente.

Art. 2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.2.11 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art.2.12 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,1 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 2.15 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la

responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 2.15 bis - Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 2.16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Aon Spa, filiale di Treviso, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 2.17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.2.19 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il contraente, con particolare riferimento alla Società Controllante, Controllate, Partecipate(Collegate).

Art.2.20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.21 – Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016

Art. 2.22 – Variazione del servizio

L'Ente contraente si riserva la facoltà di ridurre o estendere i servizi affidati, ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto e dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016.

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO VALORI

Art.3.1 – Oggetto di copertura

La Società alle condizioni tutte della presente polizza, assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di avere subito in conseguenza degli eventi previsti nei seguenti articoli della presente Sezione 3, e più precisamente per quelli riportati negli articoli ed estensioni che seguono.

Per tutti gli eventi previsti dagli articoli della presente sezione le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nelle apposite schede della Sezione 6 della presente polizza con le eventuali limitazioni ivi espresse.

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art.3.1.1 – Perdita Valori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto e/o rapina (anche nel caso in cui l'autore della rapina non si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate), scippo, da chiunque o comunque commessi, furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per il presente articolo nell'apposita scheda della Sezione 6, con il massimo di € 1.000,00 (mille) per sinistro e per anno e senza l'applicazione di alcuna franchigia/scoperto.

Art.3.1.2 – Danni durante il trasporto dei valori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento,

estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato o nelle aree aperte di collegamento degli stessi, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono nell'espletamento delle loro funzioni e/o attività, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Ai soli effetti del presente art.3a e del seguente art.3b sono parificati ai dipendenti il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i Dirigenti, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

Modalità dei trasporti

a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- fino a €.25.000,00.= (venticinquemila) da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi;
- oltre €.25.000,00.= e fino a €.50.000,00.= (cinquantamila) da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

c) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli ed i valori bollati.

Art.3.1.3 – Contraffazione di valuta

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale. Per questa ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.

Art.3.1.4 - Estensione di garanzia - Precisazioni

La Società presta la copertura anche per:

Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

I furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Archivi di documenti e registri

I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna e con il limite di € 25.000,000 per sinistro.

Spese ammortamento titoli

Risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna e con il limite di € 25.000,000 per sinistro.

Mancanza di custodia o disabitazione

La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto alle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni della clausola "Aggravamento del rischio" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

Art.4.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Comitato Portuale lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato;
- b) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate, a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui all' Art.3.1.2 - Danni durante il trasporto dei valori e /o dell'Art. 3.1.4 Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti;
- c) verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
- d) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta insurrezione, esercizio di potere usurpato, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto;
- e) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
- f) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex, o cablogrammi;
- g) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di cassieri. E' considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.

Ai soli effetti dell'Art. 3.1.2 della Sezione 3 della presente polizza, sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

SEZIONE 5 – GESTIONE SINISTRI

Art.5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art.5.2 – Esagerazione dolosa del danno

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

Art.5.3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

Art.5.4 – Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori del comune in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettategli.

Art.5.5 – Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.5. – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art.5.7 – Effetti cambiari

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- c) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Art.5.8 – Massimo indennizzo

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

Art.5.9 – Franchigia e scoperto

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art.5.10 – Pagamento dell'indennizzo

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di

perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

Art.5.11 – Recuperi

In caso di recupero delle cose assicurate, la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

Art.5.12 – Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento delle indennità.

Art.5.13 – Reintegro somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza.

Resta inteso che tale importo potrà essere reintegrato, dietro specifica richiesta della Contraente, con l'obbligo della stessa di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro, che verrà emessa dalla Compagnia.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio non goduto calcolato sulla somma assicurata rimasta in essere.

SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art.6.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

La presente Assicurazione è prestata per le seguenti Partite e Somme Assicurate:

Descrizione	Limite per sinistro/anno Euro
Somma assicurata con i seguenti sotto limiti:	300.000,00
1. Edificio della stazione autostradale di Venezia/Mestre	300.000,00

2. Edifici di tutte le altre singole stazioni autostradali e riposti all'interno di. <ul style="list-style-type: none"> • cassa continua Conforti MT 56 (grado C) • cassaforte Conforti Kg 680 post. 1960 • cassaforte Eurotrust ET 030/K (grado C) • armadio corazzato Duto R 66 AC • armadio di sicurezza Conforti mod. NC 3 CB • armadio di sicurezza Conforti (mod. non identificato) • armadio di sicurezza mod. Lips Vago 3311/2 KC • casseforti Parma mod. RA210KBC3 (grado A) • casseforti Lips Vago 400 (valore assicurato per singole stazione autostradale)	60.000,00
3. Singole casse automatiche di esazione delle stazioni autostradali mod. 2000, classificate come armadi di sicurezza standard (mezzi forti) ANIA IP33D	50.000,00
4. Singole casse manuali di esazione delle stazioni autostradali	10.000,00
5. Valori custoditi in cassette chiuse a chiave all'interno dei locali	7.500,00
6. Trasporto valori	10.000,00
7. Contraffazione valuta	1.000,00
Tutti i valori assicurati si devono intendere a Primo Rischio Assoluto.	

Art.6.2 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

Opzione base

Minimo/Franchigia assoluta:	€ 5.000,00 salvo diversamente indicato
-----------------------------	---

Opzione 1)

Minimo/Franchigia assoluta:	€ 2.500,00 salvo diversamente indicato
-----------------------------	---

Opzione 2)

Minimo/Franchigia assoluta:	Zero (nessuna franchigia)
-----------------------------	----------------------------------

Limiti di indennizzo per mezzi forti

Tipo	Limite di indennizzo €
Cassaforte di grado C	300.000,00
Cassaforte di grado B	175.000,00
Cassaforte di grado A	125.000,00
Armadi corazzati	75.000,00
Altri mezzi forti	25.000,00

Art.6.3 – Calcolo del premio

Somma assicurata €	Tasso annuo lordo (‰)	Premio annuo lordo €
300.000,00 (Trecentomila)	===	===

PREMIO ANNUO

Premio annuo netto	€	===
Imposte	€	===

TOTALE	€	===
---------------	---	-----

Art.6.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.6.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società